

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 13 dicembre

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **63esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione “**aggiornamento**”, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione “**adempimenti e scadenze**” è stata poi dedicata al recepimento, nel nostro ordinamento, della c.d. “**Direttiva Quick Fixes**”, mentre nell’ambito della sessione “**caso operativo**” sono stati analizzati i principali profili riguardanti la **relazione tecnica asseverata** ai fini del riconoscimento del **credito d’imposta R&S&I&D**.

Durante la sessione “**approfondimento**”, inoltre, è stato esaminato il tema delle **società di comodo** mentre nel corso della rubrica dedicata alla finanza agevolata di **Golden Group** l’attenzione si è focalizzata sulle **risorse del PNRR e il divieto del doppio finanziamento**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

3. INDICAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA R&S&I IN NOTA INTEGRATIVA

2. NUMERO DI IDENTIFICAZIONE E CESSIONI INTRACOMUNITARIE

1. INVESTIMENTI 4.0 E DIVIETO DI CUMULO

10

Errori nella compilazione dell'Intrastat: effetti

Quindi, se ho capito bene, sbagliare l'Intrastat significa perdere la non imponibilità Iva?

P.D.T.

A seguito del recepimento della “Direttiva quick fixes”, l'articolo 41, comma 2-ter, D.L. 331/1993 espressamente prevede che le cessioni intracomunitarie possano essere considerate non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'Intrastat, o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso. Null'altro è stato specificato sul punto, ragion per cui, ad oggi, non è chiaro come errori, pur non commessi con intenti frodatori, possano incidere sul regime di non imponibilità della cessione comunitaria.

Le Linee guida della Commissione Europea riconoscono, tra gli errori giustificabili, quelli di invio del modello nel mese successivo, gli errori sulla partita Iva, quando la stessa sia sempre riferita allo stesso soggetto ma magari sia stata modificata a seguito di operazioni straordinarie, e gli errori “involontari” sul valore della cessione.

Il Legislatore, però, nel recepire la Direttiva, nulla ha precisato sul punto, ragion per cui si ritiene essenziale un intervento ufficiale.

9

Credito d'imposta R&S: da quale periodo d'imposta decorre l'obbligo di redazione della relazione tecnica?

L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un'impresa l'omessa redazione della relazione tecnica su attività di R&S ex art. 3, D.L. 145/2013 svolte nei periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017.

Da quando è stato introdotto tale adempimento?

D.R.

Nella previgente disciplina del credito d'imposta R&S l'obbligo di “redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione” è dettato dall'articolo 3, comma 11-bis, D.L. 145/2013.

Il comma 11-bis in esame è stato introdotto dall'articolo 1, comma 70, lettera g), L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), con decorrenza retroattiva al periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, come espressamente previsto al successivo comma 71.

Pertanto l'obbligo di redazione e conservazione di una relazione tecnica relativa alle attività di R&S di cui al credito d'imposta disciplinato dall'articolo 3 D.L. 145/2013 e ss.mm.ii. decorre:

- per la generalità delle imprese dal periodo d'imposta 2018;
- per le imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare dal periodo in corso al 31.12.2018.

In relazione ai crediti d'imposta R&S ex articolo 3 D.L. 145/2013 maturati nei periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017 non era previsto un obbligo analogo.

8

Incidenza dei ricavi di natura straordinaria sul test di operatività

Una società di locazione immobiliare contabilizza tra i "ricavi diversi" (A5 C.E.) i contributi Gse, i rimborsi spese addebitati agli inquilini e i risarcimenti assicurativi che incassa.

Nel 2020 tra i "ricavi diversi" era presente un importo significativo afferente a costi straordinari quali oneri di urbanizzazione e a sanzioni che la società aveva dovuto corrispondere all'Ente locale e che a sua volta aveva addebitato all'inquilino in accordo fra le parti.

Considerato che questi ricavi sono imputati alla voce A5 del Conto economico, devono essere considerati all'interno dell'ammontare complessivo dei ricavi effettivi rilevanti ai fini del test sulle società non operative?

F.R.

Il D.Lgs 139/2015 ha riformulato lo schema di conto economico disciplinato dall'articolo 2425 cod. civ., eliminando le voci afferenti alla gestione straordinaria (E20 ed E21).

L'Oic 12 ha previsto, pertanto, che la classificazione dei componenti positivi e negativi straordinari avvenga nelle voci di conto economico maggiormente consone.

In ambito tributario, il comma 4 dell'articolo 13-bis D.L. 244/2016 ha sancito che il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lett. a) e b) dell'articolo 2425 cod. civ. va inteso come rivolto ai medesimi componenti, acquisiti al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria scaturenti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

Il conseguimento di altri ricavi, pertanto, anche se di natura straordinaria (a eccezione di quelli derivanti da trasferimenti di aziende o di rami di aziende) consente di incrementare la media dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi da confrontare, in riferimento alle società di comodo, con le percentuali definite dall'articolo 30 L. 724/1994.

7

Numero identificativo quale condizione per la non imponibilità della cessione intracomunitaria

Quick fixes: numero di identificazione attribuito da altro Stato membro; parliamo del numero di partita IVA comunitario? Esiste un "portale" dove verificare la bontà di questi "numeri identificativi"?

ST. ASS. B.-T.

La Direttiva Ue 2018/1910 (c.d. Direttiva quick fixes) ha attribuito rilevanza sostanziale al numero identificativo Iva e all'iscrizione al Vies.

A seguito del suo recepimento è stato quindi inserito il comma 2 ter nell'articolo 41 D.L. 331/1993, in forza del quale "2-ter. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera c), costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso".

La comunicazione del numero identificativo (ovvero della partita Iva) costituisce quindi condizione per la non imponibilità.

La partita Iva va verificata sull'archivio Vies del sito della Commissione Europea.

6

Ipab in condominio e superbonus

L'Ipab non potrebbe beneficiare del superbonus quale condòmino?

R.T.

In effetti la risposta all'istanza di interpello n. 804 del 10.12.2021 non è molto chiara sul punto.

Leggendo il caso prospettato pare comprendere che l'Ipab (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza) possieda immobili facenti parte di un condominio; dunque, l'intero immobile non è di proprietà dell'Ipab stessa.

Se ne può dedurre, quindi, che l'Ipab possa beneficiare del superbonus, limitatamente agli interventi sulle parti comuni.

L'agevolazione è invece esclusa per gli interventi sulle singole unità.

5

Credito d'imposta R&S: criterio di cassa o di competenza?

Le spese di R&S che vanno a determinare il credito d'imposta, vanno conteggiate per competenza o per cassa?

P. M.

L'imputazione degli investimenti avviene secondo il criterio di competenza fiscale previsto dall'articolo 109 Tuir.

Da ciò ne discende che anche i costi capitalizzati, indipendentemente dall'assoggettamento al processo di ammortamento, concorrono alla formazione del credito d'imposta nei singoli periodi agevolati.

#4

Società in condominio e spettanza superbonus

Si è parlato di persone fisiche condòmini, ma se fosse una società ad essere condòmino?

D.G.

Quando parliamo di interventi sulle parti comuni il beneficiario è il condominio, che, successivamente, sarà chiamato a ripartire la spesa, indipendentemente dal fatto che il singolo condòmino sia una persona fisica o una società.

3

Indicazione del credito d'imposta R&S&I in nota integrativa

Credito d'imposta R&S&I - Quale informativa andava data in nota integrativa al bilancio al 31/12/2020 e in quale parte della nota? La mancanza di tale informativa impedisce l'utilizzo del credito d'imposta?

C. G.

Come noto, nel caso in cui i costi di ricerca e sviluppo siano capitalizzati è necessario indicare in nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2427 cod. civ., la loro composizione, le ragioni di iscrizione in stato patrimoniale e i criteri di ammortamento.

Nei paragrafi 4.9.2 e 4.9.3 della circolare 13/E/2017 è stato precisato che, “la disciplina agevolativa non subordina il diritto alla spettanza del credito di imposta, né la sua concreta fruizione, alla rilevazione in bilancio del relativo provento” richiedendo, invece, “la predisposizione di “apposita documentazione contabile” che deve essere “certificata” da un revisore o di una società di revisione legale dei conti iscritti nel registro dei revisori legali. [...] la documentazione contabile certificata deve essere conservata ed esibita unitamente al bilancio e che la medesima documentazione va certificata entro la data di approvazione del bilancio ovvero, per i soggetti che non sono tenuti all'approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili”.

Se il quesito, invece, intende far riferimento alla disciplina sulle erogazioni pubbliche di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129, L. 124/2017, si ricorda che sono esclusi dalla cennata disciplina i vantaggi ricevuti sulla base di un regime generale, quali le agevolazioni fiscali e i contributi che vengono riconosciuti a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni (come, ad esempio, il credito d'imposta ricerca e sviluppo).

2

Numero di identificazione e cessioni intracomunitarie

La comunicazione del numero di identificazione si può considerare effettuata in qualsiasi modo? tale dato si può considerare comunicato se reperito sulla corrispondenza ovvero dai documenti commerciali?

D. SRL M. D. P.

La Commissione Europea, nelle proprie linee guida, ha precisato che “le modalità di comunicazione del numero di identificazione Iva tra le parti contraenti non sono specificate nel

testo giuridico. Tali modalità di condivisione sono quindi lasciate alla discrezione delle parti contraenti e non sono soggette ad alcun requisito formale (uso di un documento specifico, ad esempio)". Pertanto, "dal fatto che il cedente abbia indicato il numero di identificazione Iva del proprio acquirente nella fattura si può desumere che l'acquirente abbia comunicato il proprio numero di identificazione Iva al cedente".

Si ricorda, inoltre, che è sempre necessario verificare che il numero di identificazione sia stato validamente iscritto negli archivi Vies, conservando traccia dell'avvenuto controllo.

1

Investimenti in beni strumentali e divieto di cumulo

L'eventuale divieto di doppio finanziamento riguarderebbe solo il credito investimenti 4.0 o anche quello ordinario (nel 2021 pari al 10%)?

C. G.

Come anticipato nel recente contributo a firma dell'Ufficio Tecnico di Golden Group "[Le risorse del PNRR e il divieto del doppio finanziamento](#)", il Regolamento 2021/241, istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, prevede una nuova disposizione in merito alla cumulabilità dei fondi del PNRR, che potrebbe avere delle importanti effetti anche su misure già in essere.

L'aspetto sul quale si concentrano le maggiori preoccupazioni degli esperti ruota attorno quei crediti per i quali le attuali disposizioni normative prevedono la possibilità di cumulo, come ad esempio i crediti d'imposta per beni ordinari e 4.0, entrambi ricompresi nel Piano Transizione 4.0.

La recente circolare MEF 21/2021, andando oltre il regolamento, ha infatti espressamente chiarito che non deve esserci *"una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale"*.

In merito alla prospettata problematica si rende necessario attendere i chiarimenti che saranno forniti dal legislatore (presumibilmente con la Legge di bilancio di imminente approvazione).

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

